

N. 2790-*undetricies*

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(GUALTIERI)

Disposizioni in materia di pagamento delle spese di giudizio da
parte dell'agente della riscossione

Presentato il 18 novembre 2020

(Già articolo 192 del disegno di legge n. 2790 – Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 20 novembre 2020)

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

—

Artt. 1-191.

.....
.....
.....

Art. 192.

(Pagamento delle spese di giudizio da parte dell'agente della riscossione)

1. L'agente della riscossione provvede al pagamento delle somme dovute a titolo di spese e onorari di giudizio liquidati con la pronuncia di condanna, nonché di ogni accessorio di legge, esclusivamente attraverso l'accredito delle medesime sul conto corrente della controparte ovvero del suo difensore distrattario. A tal fine, le somme di cui al primo periodo sono richieste in pagamento alla competente struttura territoriale dell'agente della riscossione, indicata nel relativo sito *internet* istituzionale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di posta elettronica certificata. Il soggetto legittimato è tenuto a fornire, all'atto della richiesta, gli estremi del proprio conto corrente bancario e non può procedere alla notificazione del titolo esecutivo e alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle predette somme, se non decorsi centoventi giorni dalla data di ricezione della stessa richiesta.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle pronunce di condanna emesse a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Artt. 193-229.

.....
.....
.....



18PDL0122570